

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2037

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. X - Aprile 2011

4

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnala all'attenzione del lettore

- Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 aprile 2011 n. 184, *sul potere di autotutela volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico* 1199
- Tar Liguria, Sez. I, 14 aprile 2011 n. 592, *sull'improcedibilità di un'impugnazione di concessione edilizia quando la concessione impugnata sia stata sostituita da altra in variante, che autorizzi il nuovo e diverso progetto* 1204
- Tar Liguria, Sez. II, 14 aprile 2011 n. 565, *sui casi di ammissibilità dell'impugnazione dei regolamenti, indipendentemente dall'adozione dell'atto esecutivo* 1208
- Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 aprile 2011 n. 3250, *sulla formazione del procedimento di determinazione delle dotazioni organiche del personale docente delle scuole secondarie* 1276
- Tar Lazio, Latina, Sez. I, 22 aprile 2011 n. 357, *sulla domanda di risarcimento danni conseguenti all'annullamento del provvedimento tempestivamente impugnato rispetto alla domanda autonoma di risarcimento* 1288
- Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 14 aprile 2011 n. 927, *sui limiti del diritto al risarcimento del danno per l'annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione* 1416



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



GIUFFRÈ EDITORE

* * *



573 - Sez. II — 7 aprile 2011 — Pres., Est. De Zotti — B. (avv. Iacopino, Sacchetto) c. Comune di Belluno (avv. Gaz).

[3936/120] Giurisdizione civile - Giurisdizione - Difetto di giurisdizione - In genere - Espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) - Indennità di espropriazione - Offerta della p.a. accettata dal privato - Decurtazione da parte della P.A. - Art. 53 comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 - Giurisdizione del g.a. - Esclusione.
(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 53 comma 3).

È inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale con la quale l'amministrazione ha stabilito la somma da riconoscersi ai privati quale indennità di espropriazione, laddove la contestazione riguardi la decurtazione che l'amministrazione ha ritenuto di apportare all'indennità di esproprio offerta ed irrevocabilmente accettata, alla quale avrebbe dovuto far seguito la cessione bonaria dei lotti espropriati, cui l'amministrazione si è sottratta in declinata applicazione dell'art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001: tale controversia rientra, ex art. 53, comma 3, del T.U. n. 327 cit., nella giurisdizione dell'AGO (1).

(1) Cfr. *ex multis*, Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5617, in questa *Rivista C.d.S.* 2010, fasc. 7/8.

576 - Sez. II — 7 aprile 2011 — Pres. De Zotti — Est. Gabbricci — T. e altro (avv. Bandarin Troi) c. Comune di Padova (avv. Lotto, Bicocchi).

[8940/636] Veneto - Urbanistica e edilizia - Ampliamento di fabbricato residenziale - Disciplina di cui alla l. rg. Veneto n. 14 del 2009 - Interventi di ampliamenti per le prime case d'abitazione - Regime - Art. 9, comma 5, l. rg. Veneto cit. Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
(L. rg. Veneto 8 luglio 2009 n. 14, art. 9 comma 5).

La l. rg. Veneto 8 luglio 2009 n. 14, nota come « piano casa », ha introdotto una distinta disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case d'abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall'entrata in vigore della legge (art. 9, comma 3), e, dunque, senza attendere l'approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati dal maggior carico urbanistico da essi determinato (comma 4), anche nel caso di strumenti urbanistici in corso di attuazione; pertanto, agli ampliamenti della prima casa d'abitazione non si applicano le previsioni integrative di cui all'art. 9, comma 5, l. rg. Veneto n. 14 cit. (nella specie, le proprietarie di un'area parzialmente edificata inclusa in un piano di recupero d'iniziativa privata, dove esse intendevano costruire un fabbricato, destinato ad abitazione, per il quale il Comune aveva loro rilasciato il permesso di costruire, prima che l'intervento fosse avviato avevano comunicato all'Amministrazione, con d.i.a., la loro volontà d'ampliare la costruzione, che esse dichiaravano destinata a loro abitazione, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, l. rg. Veneto n. 14 del 2009, ma il Comune aveva respinto la richiesta, per preteso contrasto dell'intervento proposto con le linee guida introdotte con deliberazione del consiglio comunale in applicazione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, della stessa l. rg. cit.: il Collegio ha ritenuto che illegittimamente il Comune si fosse opposto alla d.i.a. presentata).